

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

XI LEGISLATURA

SEDUTA DEL 31.10.2023

Presidenza del Vice Presidente: SOSPIRI

Consigliere Segretario: BOCCHINO

	ASS.		ASS.		ASS.
ANGELOSANTE		FEBBO		PIETRUCCI	X
BLASIOLI		FEDELE		ROMPICAPO	
BOCCHINO		LA PORTA		SANTANGELO	X
CARDINALI		MARCOVECCHIO		SCOCCIA	X
CIPOLLETTI		MARCOZZI		SMARGIASSI	
D'ADDAZIO		MARIANI	X	SOSPIRI	
D'ANNUNTIIS		MARSILIO	X	STELLA	
DE RENZIS		MONTEPARA		TAGLIERI SCLOCCHI	
DI BENEDETTO		PAOLUCCI	X	VERRECCHIA	
DI MATTEO		PEPE	X		
D'INCECCO		PETTINARI	X		

VERBALE N. 98/2

OGGETTO: Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione dei templi crematori ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 130 e della legge regionale 10 agosto 2012, n. 41.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la relazione della 5^a Commissione consiliare Permanente svolta dal presidente D'Addazio che, allegata alla presente, ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 894/C del 29.12.2022;

Preso atto dell'istruttoria risultante dal contenuto della predetta deliberazione della Giunta regionale che di seguito si riporta integralmente:

«LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie";

- il Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria";

- la Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto presidente repubblica 10 settembre 1990, n. 285: circolare esplicativa";

- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- la Legge 30 marzo 2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la legge regionale 10 agosto 2012, n. 41 – Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria, così come modificata dalla L.R. 29 novembre 2021, n. 23, art. 36;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- la propria D.G.R. 812 del 5.12.2016, linee guida e modulistica per A.U.A.;
- la legge regionale 2 marzo 2020, n. 7 “Disposizioni in materia di valutazione di incidenza e modifiche alla legge regionale 3 marzo 1999, n. 11”;
- la Delibera di Consiglio regionale n. 70/6 del 05/07/2022 Piano di Tutela della Qualità dell’Aria (PTQA);

CONSIDERATO che la legge regionale 10 agosto 2012, n. 41 sopra richiamata, e in particolare l’art. 30, comma 2, stabilisce che “La Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2022, adotta il Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni regionali alla realizzazione dei crematori da parte dei Comuni secondo i criteri di cui all’art. 6 della L. 130/2001, tenuto conto delle caratteristiche territoriali, della tutela della salute pubblica e della compatibilità ambientale in conformità al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)”;

CONSIDERATO altresì che al comma 4 della L.R. 41/2012 sopra menzionata è previsto che il Piano adottato dalla Giunta è trasmesso al Consiglio regionale per l’approvazione;

DATO ATTO che il Servizio Prevenzione Sanitaria, Medicina Territoriale con le Determinazioni Dirigenziali DPF010/47 del 08.08.2022 e DPF010/93 del 25.11.2022 ha provveduto a costituire e integrare un Tavolo tecnico per la definizione del “Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione dei crematori da parte dei Comuni” di cui all’art. 30, comma 2, della L.R. 10 agosto 2012, n. 41” e che il Tavolo è composto da personale dei Dipartimenti regionali Sanità, Territorio e Ambiente e Sviluppo economico – Turismo e da esperti dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente – ARTA Abruzzo;

RILEVATO che il Tavolo, inoltre, ha coinvolto anche l’Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI Abruzzo, in considerazione del ruolo fondamentale dei Comuni e degli interessi pubblici di cui sono portatori;

VISTO il documento allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione, intitolato “Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione dei templi crematori da parte dei Comuni” redatto dal Tavolo tecnico summenzionato con il quale, tenuto conto delle caratteristiche territoriali, della tutela della salute pubblica e della compatibilità ambientale, vengono definiti i criteri tecnico-localizzativi per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni alla realizzazione dei templi crematori e definito, in prima applicazione, il fabbisogno di templi crematori;

ACCERTATO che sul territorio regionale sono in fase avanzata procedure di autorizzazione per la realizzazione di templi crematori;

RITENUTO opportuno, quindi, di rinviare a successivo provvedimento della Giunta regionale la definizione, approvazione e periodica revisione di un Piano di fabbisogno di templi crematori che tenga conto almeno di: dati di mortalità aggiornati, fabbisogni crematori effettivi. Templi

effettivamente realizzati e loro caratteristiche, impatto sulla qualità dell'aria e sulla salute, nel rispetto delle indicazioni tecnico-localizzative indicate nel Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione dei templi crematori ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 130 e della legge regionale 10 agosto 2012, n. 41;

RITENUTO di dover procedere, in attuazione dell'art. 30 della legge regionale 10 agosto 2012 n. 41 all'approvazione del "Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione dei templi crematori da parte dei Comuni";

VISTO l'art. 5 della L.R. del 14 settembre 1999 n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che il presente provvedimento non prevede oneri finanziari a carico del bilancio regionale;

CONSTATATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento e la sua conformità alla vigente legislazione;

DATO ATTO CHE:

- il Dirigente del Servizio Prevenzione Sanitaria, Medicina Territoriale competente nella materia trattata nel presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in calce;

- il Direttore del Dipartimento Sanità, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base del parere favorevole di cui al precedente punto 1, attesta che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

per le motivazioni di cui in narrativa:

1) Di adottare il documento denominato "Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione dei templi crematori da parte dei Comuni" allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 30, comma 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 41 così come modificata dalla L.R. 29 novembre 2021 n. 23, art. 36;

2) Di stabilire sin da ora che tutte le procedure di autorizzazioni per la realizzazione di templi crematori già avviati dovranno essere conformi ai criteri tecnico-localizzativi indicati nel "Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione dei templi crematori da parte dei Comuni";

3) Di rinviare a successivo provvedimento della Giunta regionale la definizione, approvazione e periodica revisione di un Piano di fabbisogno di templi crematori che tenga conto almeno di: dati di mortalità aggiornati, fabbisogni crematori effettivi, Templi effettivamente realizzati e loro caratteristiche, impatto sulla qualità dell'aria e sulla salute, nel rispetto delle indicazioni tecnico-localizzative indicate nel Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione dei crematori ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 130 e della legge regionale 10 agosto 2012, n. 41;

4) Di trasmettere il Piano di cui al punto 1) al Consiglio regionale per l'approvazione ai sensi dell'art. 30, comma 4 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 41;

5) Di disporre la pubblicazione integrale della presente Deliberazione sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it)»;

Considerato, così come proposto dalla Giunta regionale con DGR n. 894/C del 29.12.2022, di poter approvare il documento denominato "Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione dei templi crematori da parte dei Comuni" allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge regionale 10 agosto 2012, n. 41, così come modificata dall'art. 36 della legge regionale 29 novembre 2021, n. 23;

Udito l'intervento, in sede di discussione generale, del consigliere Fedele;

All'esito della votazione espressa mediante scrutinio palese, con la maggioranza prescritta dallo Statuto regionale

DELIBERA

per tutto quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente trascritta, di:

1. approvare il documento denominato “Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione dei templi crematori da parte dei Comuni” allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge regionale 10 agosto 2012, n. 41, così come modificata dall'art. 36 della legge regionale 29 novembre 2021, n. 23;
2. trasmettere il presente provvedimento al Presidente della Giunta regionale per i successivi adempimenti a cura del Dipartimento competente per materia.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Relazione

Sig. Presidente, Colleghi Consiglieri,

Il presente provvedimento, rubricato con il n. 74/2023 (DGR n. 894/C del 29.12.2022), è stato assegnato il 16.1.2023 alla Quinta Commissione consiliare.

La Quinta Commissione lo ha esaminato nel corso delle sedute del 25 luglio e 19 settembre 2023 durante la quale lo ha licenziato, previa audizione dell'Assessore alla Salute, Famiglia e Pari Opportunità della Regione Abruzzo.

In data 28 settembre 2023, il Consiglio regionale ha deliberato di restituire il provvedimento amministrativo alla Quinta Commissione che, in data 24 ottobre 2023 è stato di nuovo approvato a maggioranza dei Commissari presenti.

Hanno votato a favore i Consiglieri D'Addazio, Verrecchia, Cardinali più delega Montepara, Marozzi più delega Angelosante;

Hanno votato contro i Consiglieri: Smargiassi, Stella, Taglieri, Mariani, Blasioli, Pietrucci più delega Pepe.